

SORGENTE VALLE REALE POPOLI: SANTA CROCE DIFFIDA REGIONE, REVOCHI AGGIUDICAZIONE A GRAN GUIZZA SPA

2 Maggio 2019



CANISTRO - Revocare l'aggiudicazione provvisoria assegnata alla Gran Guizza Spa per l'utilizzo della sorgente Valle Reale di Popoli (Pescara) per il ritardo di un giorno, rispetto al termine tassativo di 60 giorni, con cui è stata consegnata alla Regione Abruzzo la documentazione tecnica da sottoporre all'istruttoria Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione dell'impatto ambientale (Crr-Via), nell'ambito del bando per il nuovo affidamento della concessione.

È l'istanza formulata nella diffida inviata all'ente dalla società Santa Croce che lo ritiene "atto a carattere vincolante non discrezionale". I documenti andavano presentati il 7 ottobre, una domenica, e non l'8 ottobre, come fatto dal management del gruppo San Benedetto.

Lo rende noto la stessa società dell'imprenditore Camillo Colella, ex concessionaria della sorgente Sant'Antonio Sponga di Canistro (L'Aquila), fino alla revoca che ha innescato un durissimo contenzioso, con la preziosa acqua che finisce nel fiume da quasi tre anni.

La Santa Croce ha partecipato al bando indetto il 12 maggio 2017 per le sorgenti Valle Reale, dal valore di 9 milioni di euro, aggiudicate provvisoriamente l'8 agosto del 2018 alla Gran Guizza Spa, società del gruppo San Benedetto, già concessionaria delle stesse sorgenti ed ancora gestore a seguito di ripetute proroghe, con la motivazione che doveva essere portato ancora a compimento un accordo di programma tra Regione Abruzzo e Comune di Popoli, e poi con la motivazione di espletare l'iter del nuovo bando.

Proprio per la mancata presentazione, entro i termini, della documentazione Via, la Regione ha revocato nel novembre 2018, la concessione provvisoria della sorgente Sant'Antonio Sponga alla società Acque minerali per l'Italia, ex Norda.

Del resto, queste procedure, come sottolineano nella diffida gli avvocati della Santa Croce, Claudio Di Tonno, del foro di Pescara, e Matteo Di Tonno, del foro di Bologna, sono soggette "ai principi di par condicio, trasparenza ed efficienza amministrativa". Ed il provvedimento di decadenza, in caso di irregolarità, costituisce "atto a carattere vincolato e non discrezionale", a cui la Regione Abruzzo, stazione appaltante, non può sottrarsi.

L'istanza di decadenza dalla concessione a firma del legale rappresentante della Santa Croce Nicolino Montanaro, è stata inviata il 24 aprile scorso, ai due servizi "Politica energetica e Qualità dell'aria, S.i.n.a, Risorse del territorio e Attività estrattive", e "Valutazioni ambientali", del Dipartimento Governo del territorio e Politiche ambientali.

La Santa Croce, sullo stesso bando, ha fatto già ricorso al Tar contestando la violazione del principio di anonimato dei partecipanti alla gara.

Ora il sodalizio contesta il fatto che i termini perentori per la consegna della documentazione Via scadevano "tassativamente" domenica 7 ottobre 2018, ovvero 60 giorni dopo l'aggiudicazione provvisoria dell'8 agosto 2018. Gli atti però sono stati inviati dalla Gran Guizza con un giorno di ritardo, lunedì 8 ottobre.

Nella diffida si ricorda che all'articolo 15 del bando dell'avviso pubblico, è prescritto a chiare lettere che "l'assegnatario provvisorio, a pena di decadenza e nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, sottoporre al Crr-Via idonea documentazione tecnica volta ad identificare tutti gli aspetti che permettono di valutare l'entità della risorsa idrica sotterranea, i volumi di acqua utilizzabili e il sistema di sfruttamento".

Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è avvenuto alle ore 14.20 dell'8 agosto 2018.

"La Gran Guizza spa - si legge ancora nella diffida - ha però trasmesso al Comitato Via l'istanza e il progetto di affidamento della menzionata concessione in data 8 ottobre 2018, alle ore 10.56, così come risulta anche dalla schermata della pagina web del Comitato Via ('acquisizione in atti')". Ovvero, oltre i termini di legge.

Al fine di prevenire eventuali osservazioni, "comunque mai formulate dell'aggiudicataria provvisoria", la Santa Croce sottolinea dunque che "nessuna rilevanza giuridica ha la circostanza che il termine ultimo del 7 ottobre 2018 coincideva con una domenica".

La legge 260 del 27 maggio 1949, (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) dispone infatti il divieto "di compiere nella giornata della domenica determinati atti giuridici", ma tra questi non vi rientrano gli atti di parte, come quello della comunicazione arrivata in ritardo della Gran Guizza.

In materia di gare d'appalto, anzi, "la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'escludere la possibilità di posticipare una scadenza coincidente con una domenica".

Inoltre, si osserva che "il procedimento di Via deve essere incardinato per via telematica, così come realmente avvenuto, non esistendo, quindi, alcun impedimento per Gran Guizza spa per l'invio della detta domanda nella giornata di domenica".

Infine si ricorda che il Consiglio di Stato ha già stabilito che "è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha disposto l'esclusione di una offerta perché pervenuta al preposto ufficio con ritardo rispetto al giorno di scadenza indicato nel bando, a nulla rilevando che quest'ultimo giorno veniva a scadere di domenica, atteso che nella specie la non superabilità del limite temporale posto per la presentazione delle offerte - ancorché domenicale - era conseguenza sia della inequivoca formulazione degli atti di gara sia del fatto che i concorrenti, per rispettare la scadenza, ben potevano fare ricorso a diverse ed alternative forme di trasmissione della loro documentazione".